

REGOLAMENTO DEI LAVORI ASSEMBLEARI DI LIBERA
APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E DELLE SOCIE

Savignano sul Panaro, 5 luglio 2024

Art. 1 – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea nazionale di Libera, sia ordinaria che straordinaria, e delle assemblee territoriali (regionali, provinciali e di presidio), in conformità a quanto già disposto dallo Statuto.

In caso di contrasto tra le norme del presente regolamento e le norme dello Statuto, prevalgono le norme dello Statuto.

Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria dei soci di Libera.

ART. 2 - LE ASSEMBLEE DI LIBERA

Conformemente con quanto stabilito agli artt. 14-15-16-18 dello Statuto sociale le assemblee di Libera possono essere:

assemblea nazionale (ordinaria o straordinaria);

assemblee regionali;

assemblee provinciali;

assemblee di elezione del referente o della referente del Presidio.

L'Assemblea regionale e l'assemblea provinciale possono, sempre nel rispetto dei principi e delle finalità statutarie, dotarsi di un'organizzazione che risponda alle caratteristiche del proprio territorio al fine di favorirne un più efficace radicamento.

ART. 3 – CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO

L'assemblea nazionale, ordinaria o straordinaria, è convocata dalla Presidenza, che ne definisce l'ordine del giorno, in conformità a quanto previsto dalle norme statutarie.

L'assemblea regionale è convocata dal/dalla referente regionale o da un/una suo/a delegato/a che ne definisce l'ordine del giorno, in conformità a quanto previsto dallo Statuto.

L'assemblea provinciale è convocata dal/dalla referente provinciale o da un/una suo/a delegato/a che ne definisce l'ordine del giorno in conformità a quanto previsto dallo Statuto.

L'assemblea di elezione del/della referente del Presidio è convocata dal/dalla referente uscente o - in caso di sua inattività – dal/dalla referente provinciale o regionale.

L'assemblea nazionale, l'assemblea regionale, l'assemblea provinciale e l'assemblea di presidio, possono essere convocate anche su richiesta di almeno 1/10 dei suoi componenti con diritto di voto.

A tutte le assemblee di Libera sono invitati gli Amici Sostenitori.

ART. 4 – REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENUTI

Almeno un'ora prima dell'orario previsto di inizio di ciascuna assemblea viene aperta la procedura di registrazione degli/delle aventi diritto al voto.

Gli aventi/le aventi diritto al voto sono indicati dallo Statuto.

Possono – su invito – partecipare ai lavori assembleari anche i soggetti non aventi diritto al voto, senza che ciò attribuisca loro alcun diritto di voto.

Le eventuali deleghe rilasciate, nel rispetto delle norme statutarie, vanno presentate e consegnate al momento della registrazione e – se ritenuto opportuno – allegate al verbale della seduta.

ART. 5 – SOCI e SOCIE DELEGATI/E DAI SOCI E SOCIE SINGOLI/E

L'individuazione di chi è delegato/a dai soci singoli o dalle socie singole avviene durante le singole assemblee provinciali e regionali, come primo punto all'ordine del giorno.

In fase di iscrizione prima dell'inizio dell'assemblea, i soci singoli e le socie singole esprimono la loro disponibilità a candidarsi come delegati e delegate.

La rappresentanza nelle assemblee è la seguente:

a) assemblee provinciali hanno diritto di voto un/una delegato/a dei/delle soci/socie provinciali ogni 25 persone in regola con l'iscrizione nel libro Soci e Socie avvenuta almeno tre mesi prima della data di convocazione dell'Assemblea. In caso di un numero inferiore di soci e socie singoli, non si procede alla nomina del delegato o della delegata;

b) assemblee regionali, hanno diritto di voto un/una delegato/a dei/delle soci/socie provinciali ogni 50 persone in regola con l'iscrizione nel libro Soci e Socie avvenuta almeno tre mesi prima della data di convocazione dell'Assemblea. In caso di un numero inferiore di soci e socie singoli, non si procede alla nomina del delegato o della delegata.

c) assemblee nazionali, hanno diritto di voto un delegato/a delle socie e dei soci singoli ogni 100 soci e socie regionali che siano in regola con l'iscrizione nel libro Soci e Socie avvenuta almeno tre mesi prima della data di convocazione dell'Assemblea.

In caso di un numero inferiore di soci e socie singoli, non si procede alla nomina del delegato o della delegata.

I delegati e le delegate per le assemblee provinciali e regionali si calcolano sul numero di

soci e socie provinciali.

I delegati e le delegate per le assemblee nazionali si calcolano sul numero di socie e socie regionali.

I delegati o le delegate dei soci e delle socie singole restano in carica un anno.

ART. 6 – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E APERTURA DEI LAVORI

L'assemblea nazionale è presieduta dalla Presidenza di Libera - o dal soggetto dalla medesima designato - che ne disciplina i lavori unitamente all'Ufficio di presidenza.

L'assemblea regionale è presieduta dal/dalla Referente regionale o dal soggetto dal medesimo designato.

L'assemblea provinciale è presieduta dal/dalla Referente provinciale o dal soggetto dal medesimo designato.

L'assemblea di presidio è presieduta dal/dalla Referente di presidio.

In caso di assemblea elettiva, è l'assemblea che nomina, tra persone che garantiscano terzietà, il/la presidente dell'assemblea, su proposta delle cariche uscenti (Ufficio di presidenza, referente regionale, referente provinciale, referente di presidio).

Il/la Presidente dell'assemblea, all'apertura dei lavori, verifica il raggiungimento del quorum costitutivo, ove richiesto.

Il/la Presidente, accertata la regolare costituzione dell'assemblea, dichiara aperti i lavori assembleari rendendo noto il numero dei soci e delle socie con diritto di voto presenti e/o rappresentati tramite delega, il numero degli Amici Sostenitori presenti e dà indicazioni in riferimento agli altri invitati.

Alla seduta dell'assemblea regionale, con all'ordine del giorno la revoca del/della referente regionale, deve essere presente almeno un/una componente dell'Ufficio di presidenza.

Alla seduta dell'Assemblea provinciale, con all'ordine del giorno la revoca del/della referente provinciale, deve essere presente il/la referente regionale o un/una componente dell'Ufficio di presidenza.

Alla seduta dell'Assemblea di presidio, con all'ordine del giorno la revoca del/della referente di presidio, deve essere presente il/la referente provinciale o il/la referente regionale o un o una componente all'Ufficio di presidenza.

L'assemblea - su proposta del/della suo/a Presidente - elegge, mediante votazione per alzata di mano, il/la segretaria verbalizzante per il caso in cui non sia richiesto l'intervento del Notaio e, se necessario, da due a quattro scrutatori/scrutatrici per le operazioni di voto.

Il segretario/la segretaria e il/la Notaio/a (quando richiesta la presenza) possono farsi assistere da persone di loro fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione al solo fine di

facilitare la predisposizione del verbale assembleare.

ART. 7 – DISCUSSIONE ASSEMBLEARE

Il/la Presidente tratta gli argomenti posti all'ordine del giorno e apre la discussione su ogni punto.

I temi vengono illustrati dal/dalla Presidente o da altre persone da loro indicate.

Alla discussione possono partecipare tutti/e coloro che richiedono l'intervento, sia Soci e Socie che invitati/e.

Ogni intervento avrà la durata massima di tre minuti, salvo deroghe che possono essere decise di volta in volta dal/dalla Presidente.

Ogni persona che ha richiesto di intervenire, può intervenire una sola volta per ciascun punto, salvo deroghe decise di volta in volta dal/dalla Presidente e ha diritto ad avere le repliche di chi relaziona sul punto.

La discussione viene dichiarata chiusa al termine degli interventi di chi ha richiesto di parlare.

Durante o a conclusione della discussione possono sorgere:

- questioni sospensive o di rinvio;
- proposte di delibere, mozioni, ordini del giorno, emendamenti e sotto emendamenti, per le quali si voterà se metterle al voto nell'assemblea o rimandarla a prossima assemblea per approfondirne i contenuti.

ART. 8 – VOTAZIONI ASSEMBLEARI

Nel corso delle operazioni di voto ogni componente può motivare la propria astensione o il proprio voto con dichiarazioni che non possono di regola durare più di tre minuti.

Le votazioni avvengono per alzata di mano.

All'esito della votazione, la proclamazione dei voti è fatta dal/dalla Presidente, assistito/a dagli scrutatori e dalle scrutatrici che comunicano ad alta voce i voti emersi durante lo scrutinio.

Il/la Presidente dell'Assemblea (sia nazionale che territoriale) può richiedere, prima del voto ed in riferimento ai singoli punti all'ordine del giorno, un esplicito parere consultivo agli Amici Sostenitori.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono adottate a maggioranza semplice dei/delle presenti aventi diritto di voto; in caso di parità prevale il voto del/della Presidente.

Le delibere dell'Assemblea nazionale straordinaria sono adottate con la maggioranza dei 2/3 dei/delle presenti aventi diritto di voto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle riguardanti la loro responsabilità,

i/le componenti dell'Ufficio di Presidenza non hanno diritto al voto.

Per la revoca del/della referente regionale, da parte dell'assemblea regionale, è richiesta la maggioranza qualificata di 2/3 dei/delle presenti aventi diritto di voto.

Per la revoca del/della referente provinciale, da parte dell'assemblea provinciale, è richiesta la maggioranza qualificata dei 2/3 dei/delle presenti aventi diritto di voto.

Per la revoca del/della referente di presidio da parte dei soci e delle socie del presidio, è richiesta la maggioranza qualificata dei 2/3 dei/delle presenti aventi diritto di voto.

ART. 9 – VOTAZIONI PRESIDIO

A differenza che nei coordinamenti, per le caratteristiche del presidio, all'interno delle elezioni il voto si calcola "una testa un voto" per cui ogni socio o socia (persona o ente) appartenente al presidio ha diritto ad un voto.

ART. 10 – CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA

Una volta trattate tutte le materie indicate nell'ordine del giorno e terminate le relative operazioni di voto e di scrutinio, il/la presidente dichiara chiusa l'assemblea.

Tutti i verbali assembleari devono essere trascritti nei rispettivi libri delle adunanze e delle deliberazioni assembleari.

I documenti riguardanti i lavori assembleari sono conservati presso la sede sociale.